



REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO
SERVIZIO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA

**Bando per la promozione nelle Aree di crisi della
Regione Abruzzo di iniziative di localizzazione,
ampliamento e ammodernamento di unità industriali,
attraverso l'utilizzo di Contratti di Sviluppo Locali**

AREE DI CRISI

Progetti ricadenti esclusivamente nelle Aree di crisi della regione Abruzzo di cui
alle DGR nn. 163 del 07-03-2011, 499 del 25-07-2011, 644 del 26-09-2011.

(Legge Regione Abruzzo n. 40 dell'8 agosto 2012)

PAR FAS Abruzzo 2007-2013

Linea di Azione I.2.1.a

"Sostenere le imprese operanti nei settori dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato, del Sociale, dei Servizi e della Cooperazione nei processi di nascita, innovazione, diversificazione ed espansione commerciale e produttiva, anche attraverso corsi di formazione professionale"- Cofinanziamento di programmi di investimento ai sensi dell'art. 14 della L.R. 40/2012.

**LE ISTANZE DI ACCESSO E LE PROPOSTE DI MASSIMA POSSONO ESSERE PRESENTATE DAL
15 MARZO AL 30 APRILE E DEVONO PERVENIRE ENTRO IL TERMINE
MASSIMO DEL 15 MAGGIO 2014**



**INDICE**

Bando per la promozione nelle Aree di crisi della Regione Abruzzo di iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso l'utilizzo di Contratti di Sviluppo Locali. Progetti ricadenti esclusivamente nelle Aree di crisi della regione Abruzzo di cui alle D.G.R. nn. 163 del 07-03-2011, 499 del 25-07-2011, 644 del 26-09-2011.

(Legge Regione Abruzzo n. 40 dell'8 agosto 2012)

Pag.

Art. 1 Riferimenti normativi e programmatici	5
Titolo I - Procedura per la concessione di agevolazioni agli investimenti	
Art. 2 Finalità e ambito di applicazione	7
Art. 3 Dotazione finanziaria e fonti di finanziamento	7
Art. 4 Contratto di Sviluppo Locale	7
Art. 5 Beneficiari	7
Art. 6 Programma di sviluppo oggetto della proposta di Contratto di Sviluppo Locale	9
Art. 7 progetti di investimento e spese ammissibili	9
Art. 8 Agevolazioni concedibili	11
Art. 9 Procedure istruttorie	12
Art. 10 Procedura di accesso e negoziazione	12
Art. 11 Istanza di Accesso e Proposta di Massima	12
Art. 12 Fase negoziale e Proposta Definitiva	16
Art. 13 Sottoscrizione del Contratto di Sviluppo Locale	19
Art. 14 Variazioni successive alla sottoscrizione del Contratto di Sviluppo Locale	19
Art. 15 Commissione di valutazione. Funzioni e nomina	20
Art. 16 Erogazione delle agevolazioni	20
Art. 17 Monitoraggio, controlli e ispezioni	23
Art. 18 Tutela della privacy	24
Art. 19 Clausola Deggendorf	24
Art. 20 Informazione e pubblicità	25
Titolo II - Progetti relativi ad investimenti nelle aree di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera C) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)	
Art. 21 Soggetti beneficiari, aree territoriali e progetti ammissibili	26
Art. 22 Spese ammissibili	26
Art. 23 Forma e intensità delle agevolazioni	28
Art. 24 Cumulo di agevolazioni	28
Art. 25 Revoche	29
Titolo III - Progetti relativi ad investimenti in aree diverse da quelle di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera C) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)	
Art. 26 Soggetti beneficiari, aree territoriali e progetti ammissibili	30
Art. 27 Spese ammissibili	30
Art. 28 Forma ed intensità delle agevolazioni	32
Art. 29 Cumulo delle agevolazioni	32
Art. 30 Revoche	32
Titolo IV - Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale	
Art. 31 Soggetti beneficiari, aree territoriali e progetti ammissibili	33





Art. 32 Spese ammissibili e costi agevolabili	34
Art. 33 Forma ed intensità delle agevolazioni	34
Art. 34 Cumulo delle agevolazioni	35
Art. 35 Revoche	35
Art. 36 Disposizioni finali	35

Allegati:

- **Allegato n. 1 – Istanza di accesso al Contratto di Sviluppo Locale**
- **Allegato n. 2 – Proposta di Massima del Contratto di Sviluppo Locale**
- **Allegato n. 3 – Proposta Definitiva del Contratto di Sviluppo Locale**
- **Allegato n.4 – Elenco delle attività ammissibili sezioni H ed N Codice ATECO**

- **Allegato n. 5 – Schema di Contratto di Sviluppo Locale**

(L' Allegato n. 5 sarà reso disponibile in tempo utile per la stipula del Contratto di Sviluppo Locale)

DEFINIZIONI

- **Programma di Sviluppo Produttivo:** un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali.
- **Progetto di Investimento:** Il Progetto di Investimento è una componente del Programma di Sviluppo, viene avviato e attuato successivamente alla presentazione dell'Istanza di Accesso e della Proposta Di Massima dai soggetti beneficiari.
- **Istanza di Accesso e Proposta di Massima :** possono essere presentate contestualmente nel periodo di cui al presente bando. Vengono redatte a cura del soggetto proponente e determinano i termini di ammissibilità dei titoli di spesa. La Proposta di massima contiene gli elementi per la valutazione del Programma di Sviluppo.
- **Proposta Definitiva:** la Proposta Definitiva può essere presentata, in fase di negoziazione, solo dai soggetti proponenti che abbiano ricevuto la comunicazione di ammissibilità della proposta di massima. La proposta definitiva rappresenta la base negoziale che, attraverso successive integrazioni e modifiche, verrà formalizzata all'interno del Contratto di Sviluppo Locale.
- **Fase Negoziale:** la Fase Negoziale rappresenta il processo attraverso il quale il soggetto proponente e la Commissione di valutazione, sulla base dei criteri di negoziazione contenuti nel bando definiscono l'oggetto del Contratto di Sviluppo Locale nei limiti delle risorse disponibili.
- **Contratto di Sviluppo Locale:** Il Contratto di Sviluppo Locale, nel quale sono indicati impegni ed obblighi, regola le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti nonché di controllo ed ispezione, e quanto altro necessario ai fini della realizzazione dei progetti e degli investimenti previsti nella Proposta Definitiva.
- **Soggetto Beneficiario:** I Soggetti Beneficiari delle agevolazioni, previste nel presente bando sono le singole imprese che, anche in forma aggregata (poli d'innovazione, reti d'impresa, ecc.) promuovono l'iniziativa.





I soggetti beneficiari che decidono di presentare programmi di sviluppo in forma associata, dovranno sottoscrivere l'impegno ad aggregarsi (ATI, Consorzio) entro e non oltre la presentazione della successiva eventuale Proposta Definitiva.

Ogni soggetto beneficiario produrrà all'interno del Programma di Sviluppo un proprio progetto d'investimento.

- **Soggetto Proponente:** Il Soggetto Proponente è il beneficiario che in proprio o per conto degli altri soggetti aderenti assume la responsabilità del Programma di Sviluppo nei confronti della Amministrazione Regionale ed è l'unico soggetto legittimato ad intrattenere con la stessa i rapporti derivanti dalle fasi procedurali e dall'eventuale sottoscrizione del Contratto di Sviluppo Locale.
- **Unità Produttiva:** Per Unità Produttiva si intende la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.





Art. 1

Riferimenti normativi e programmatici

1. Le operazioni finanziate in relazione al presente Bando devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti con particolare riguardo alle regole della concorrenza, alle norme sugli appalti pubblici, alla tutela dell'ambiente e delle pari opportunità.

Si richiamano di seguito le principali norme comunitarie e nazionali di riferimento:

- Articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea – in materia di aiuti di Stato e vademecum della Commissione europea sulle Norme comunitarie applicabili agli aiuti di Stato – versione al 30 settembre 2008;
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008 concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria - GBER);
- Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione, adottata con comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01, in vigore dal 1° gennaio 2007;
- Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) n. 4390 del 27 giugno 2008 – Disposizioni per l'attuazione da parte di amministrazioni e di altri soggetti diversi dal MISE dell'Art. 9 del decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 27 marzo 2008, recante istituzione del regime di aiuti a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (GURI 4 luglio 2008, n. 155);
- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);
- Art. 5, comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
- Legge statale n. 241/90, con particolare riferimento all'art. 12, che disciplina il procedimento per l'emanazione di provvedimenti di erogazione di benefici economici;
- Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 - Aiuto di Stato 324/2007;
- Legge Regione Abruzzo n. 40 dell'8 agosto 2012 pubblicata sul BURA in data 17 agosto 2012
- D.G.R. Abruzzo n. 162 del 7 marzo 2011 – Area di Crisi Valle Peligna;
- D.G.R. Abruzzo n. 163 del 7 marzo 2011 – Area di Crisi Val Vibrata;
- D.G.R. Abruzzo n. 499 del 25 luglio 2011 – Area di Crisi Val Sinello
- D.G.R. Abruzzo n. 644 del 26 settembre.2011 – Area di Crisi Val Pescara;
- D.P.C.M. del 16 aprile 2009, n. 3 – Area del “Cratere”
- D.P.C.M. del 17 luglio 2009, n. 11 - Area del “Cratere”
- Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 (approvato dal CIPE con delibera del 22.12.2006, 174 e dalla CE con decisione del 13.07.2007);
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)
- Delibera CIPE del 21.12.2007, n. 166.
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)





- Delibera CIPE del 6 marzo 2009, n.1
- Delibera CIPE 11 gennaio 2011, n.1
- D.L. n. 112 del 25.06.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- D.L. n. 78 del 31.05.2010 – Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria competitività economica – convertita con Legge n. 122 del 30 luglio 2010;
- Delibera CIPE n. 79 del 30 settembre 2011 (GURI n. 47 del 25.02.2012) di approvazione del PAR FAS Abruzzo 2007/2013 “Programma attuativo regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate”;
- Decreto del ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze e con il ministro delle Politiche Agricole Alimentari e forestali e con il ministro per la Semplificazione Normativa e con il ministro del Turismo del 24 settembre 2010;
- Decreto del ministro dello Sviluppo Economico del 11 maggio 2011;
- D.G.R. Abruzzo n. 458 del 4 luglio 2011 recante ad oggetto “Programma Attuativo Regionale delle risorse FAS 2007-2013: presa d’atto degli adeguamenti resi necessari a seguito delle modifiche al quadro normativo e finanziario di riferimento”
- D.G.R. Abruzzo n. 500 del 3 agosto 2012 di rimodulazione del PAR FAS Abruzzo 2007-2013 in ottemperanza alle Deliberazioni CIPE n. 3/2011 e n. 64/2011;
- D.G.R. Abruzzo n. 612 del 24 settembre 2012 recante ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione 2012 per l’iscrizione di risorse relative al PAR FAS 2007-2013. Approvazione Piano finanziario PAR FAS 2007-2013. Nuove assegnazioni, variazione n. 10;
- D.G.R. Abruzzo n. 850 del 10 dicembre 2012 recante ad oggetto “FAS 2007-2013. Area I – Competitività e RSTI, in assegnazione alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo. Linee di adozione 1.2.1.a e 1.2.3.a Rimodulazione finanziaria e programmi di attuazione”
- D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 (pubblicato nel Supplemento ordinario della G.U. n. 156 del 6 luglio 2012), convertito con legge n. 135 del 7 agosto 2012 recante “Disposizione urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14 agosto 2012.
- D.G.R. Abruzzo n. 883 del 17 dicembre 2012 recante ad oggetto “Legge 135 del 7 agosto 2012, di conversione del Decreto Legge 95 del 6 luglio 2012 – Applicabilità ad Abruzzo Sviluppo S.p.A.”.
- D.G.R. Abruzzo n. 52 del 27 gennaio 2014 recante ad oggetto “FAS 2007-2013. Area I – Competitività e RSTI, in assegnazione alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo. Linea di Azione 1.2.1.a. Nuova rimodulazione finanziaria e programma di attuazione”.





TITOLO I

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI AGLI INVESTIMENTI

Art. 2

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente bando disciplina i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione, attraverso la sottoscrizione di Contratti di Sviluppo Locali di cui al successivo articolo 13, di agevolazioni finanziarie dirette a favorire la realizzazione di iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva della Regione Abruzzo, per i progetti ricadenti esclusivamente nelle Aree di crisi della regione Abruzzo, individuate in sede di concertazione con le parti sociali e di cui alla DGR n. 52 del 27.01.2014:

- Val Vibrata – Val del Tronto Piceno (D.G.R. 163 del 07-03-2011)
- Val Sinello (D.G.R. 499 del 25-07-2011)
- Val Pescara (D.G.R. 644 del 26-09-2011)

Art. 3

Dotazione finanziaria e fonti di finanziamento

1. Il presente Bando dispone di una dotazione finanziaria iniziale di **euro 2.000.000,00** (due milioni) a valere sull'assegnazione della Linea di Azione I.2.1.a del PAR FAS Abruzzo 2007-2013 stabilita con Delibera di Giunta Regionale n. 52 del 27 gennaio 2014.
2. La dotazione finanziaria di cui sopra sarà ripartita in parti uguali tra le tre Aree di Crisi regionale di cui all'art. 2.
3. In presenza di economie di spesa in una delle tre Aree di Crisi, le relative risorse disponibili saranno ripartite tra le restanti Aree.

Art. 4

Contratto di sviluppo Locale

1. Il contratto di sviluppo locale (CSL) può essere promosso e sviluppato anche dai Poli d'innovazione, dalle reti d'impresa e dalle associazioni di categoria presenti nel CNEL, ed ha ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, anche di settori diversi (Industria, Artigianato, Commercio, ecc.) di un programma di sviluppo rientrante nella fattispecie prevista nell'art. 6.

Art. 5

Beneficiari

1. Ai fini del presente bando i beneficiari delle agevolazioni, di cui all'art. 2, sono le singole imprese che, anche in forma aggregata (poli d'innovazione, reti d'impresa, ecc.) promuovono l'iniziativa. Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando i proponenti che beneficiano degli aiuti previsti dai Programmi di investimento presentati ai sensi del D.M.24.09.2010 (Contratti di





Sviluppo Nazionali), nonché quelli Cofinanziati dai Programmi di investimento di cui alla DGR 216/2013 in corso di attuazione ai sensi dell'art. 14 della L.R.40/2012 (Contratti di Sviluppo Locali).

Nel caso di sovrapposizione del beneficio di cui sopra, il proponente e gli eventuali aderenti dovranno necessariamente procedere alla scelta del progetto da realizzare.

Ogni iniziativa individua tra i beneficiari un soggetto proponente ed eventuali imprese aderenti.

Nella presentazione della **Istanza di Accesso** e della **Proposta di Massima**, i soggetti beneficiari che decidono di presentare programmi di sviluppo in forma associata, dovranno sottoscrivere l'impegno ad aggregarsi (ATI, Consorzio) entro e non oltre la presentazione della successiva eventuale **Proposta Definitiva**.

I soggetti beneficiari, pena l'esclusione dell'Istanza di Accesso e della Proposta di Massima di cui al successivo art. 11, devono obbligatoriamente essere società di capitali attive ed aver regolarmente redatto e depositato almeno un bilancio di esercizio.

In caso di programmi di sviluppo realizzati da più beneficiari, il proponente ne assume la responsabilità verso l'Amministrazione Regionale anche ai fini della coerenza tecnica ed economica.

I beneficiari delle agevolazioni, al momento della presentazione della **Proposta Definitiva** di contratto di sviluppo locale dovranno avere una sede operativa nell'Area di Crisi di cui all'art. 2 del bando e mantenerla per almeno cinque anni dalla ultimazione del programma di sviluppo stesso. Le imprese dovranno comunque mantenere la suddetta sede per l'intero periodo di vigenza degli obblighi conseguenti alla concessione delle agevolazioni.

2. Ai fini della classificazione delle imprese in piccola, media o grande si applicano i criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008 concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria), e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.

3. I soggetti di cui al comma 1, sin alla data di presentazione della istanza di accesso e della Proposta di Massima di cui all'articolo 11, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
- d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
- f) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la predetta data, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dalla Regione Abruzzo, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;





- g) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stata disposta dalla Regione Abruzzo la restituzione;
- h) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento (CE) N. 800/2008.

Art. 6

Programma di sviluppo oggetto della proposta di Contratto di Sviluppo Locale

1. La proposta di Contratto di Sviluppo Locale di cui all'articolo 4 deve avere ad oggetto un **programma di sviluppo produttivo**: un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali.

I progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, se previsti, non possono superare, come importo progettuale complessivo, il limite del 20% dell'intero programma di sviluppo produttivo, fermo restando le percentuali massime di cui al successivo art. 33, comma 3.

Il Progetto di investimento, potrà essere attuato nelle aree di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ovvero in aree diverse da quelle di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE.

2. L'importo complessivo delle spese ammissibili degli investimenti oggetto del Contratto di Sviluppo Locale deve essere ricompreso tra un importo minimo pari a **€ 1.000.000,00** (un milione/00) e un importo massimo pari ad **€ 3.000.000,00** (tre milioni/00) con riferimento ai programmi di sviluppo produttivo.

In caso di programmi di sviluppo realizzati da più beneficiari, il progetto di investimento del Proponente deve prevedere spese ammissibili per una percentuale complessiva non inferiore al 50% dell'intero investimento previsto.

Il non rispetto degli importi sopra descritti è causa di esclusione.

Il programma di sviluppo deve essere articolato in progetti di investimento per singoli soggetti beneficiari.

Art. 7

Progetti d'investimento e spese ammissibili

1. Fermo restando che le aree geografiche ove realizzare i progetti di investimento di cui al presente bando, sono quelle di cui al precedente art. 2, sono ammissibili alle agevolazioni i progetti indicati nei Titoli II, III e IV di seguito esplicitati:

- TITOLO II - Progetti relativi ad investimenti nelle aree di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
- TITOLO III - Progetti relativi ad investimenti in aree diverse da quelle di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ;
- TITOLO IV - Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.





Ai fini dell'ammissibilità è richiesto che ciascun progetto di investimento sia organico e funzionale al conseguimento degli obiettivi del Programma di Sviluppo Produttivo, e deve essere realizzato nell'ambito di unità produttive ubicate nelle aree rispettivamente indicate nei Titoli II e III. Per unità produttiva si intende la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.

2. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione dell'Istanza di Accesso e della Proposta di Massima di cui all'articolo 11, comma 1. Per avvio del progetto si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Il pagamento degli oneri concessori, non seguito da avvio dei lavori, non costituisce avvio del progetto e non è considerato una spesa ammissibile.

Il programma di sviluppo deve essere concluso entro 24 mesi dalla presentazione dell'Istanza di Accesso e della Proposta di Massima di cui all'articolo 11, comma 1, salvo proroghe di durata complessiva massima non superiore a 12 mesi.

3. Non sono ammessi i progetti d'investimento riguardanti le seguenti attività economiche:

- a) agricoltura, silvicoltura e pesca: tutte le attività di cui alla **sezione A** della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- b) fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento: tutte le attività di cui alla **sezione E** della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- c) costruzioni: tutte le attività di cui alla **sezione F** della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- d) commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli: tutte le attività di cui alla **sezione G** della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- e) trasporto e magazzinaggio: tutte le attività di cui alla **sezione H** della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 ad esclusione delle attività specificate nell'allegato 4 al presente bando;
- f) tutte le attività di cui alla **sezione I** della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- g) servizi di informazione e comunicazione: limitatamente alle attività di cui alle classi 59.14 "attività di proiezione cinematografica" e 59.20 "attività di registrazione sonora e di editoria musicale", nonché alle attività di cui alla divisione 60 "attività di programmazione e trasmissione", della **sezione J** della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- h) attività finanziarie e assicurative: tutte le attività di cui alla **sezione K** della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- i) attività immobiliari: tutte le attività di cui alla **sezione L** della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- j) attività professionali, scientifiche e tecniche: tutte le attività di cui alla **sezione M** della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- k) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: tutte le attività di cui alla **sezione N** della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad esclusione delle attività specificate nell'allegato 4 al presente bando;





- l) istruzione: tutte le attività di cui alla **sezione P** della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- m) altre attività di servizi: tutte le attività di cui alla **sezione S** della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

Non sono altresì ammissibili alle agevolazioni i progetti d'investimento riguardanti le attività economiche relative ai settori della siderurgia, della cantieristica navale, dell'industria carboniera, delle fibre sintetiche come individuate nell'allegato 4 al presente Bando.

4. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nei Titoli II, III e IV del presente Bando, in relazione agli specifici progetti di investimento.

5. Le spese sono ammissibili dalla data di presentazione dell'istanza di accesso e proposta di massima di cui all'art. 11 comma 1.

Art. 8 Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste nei Titoli II, III e IV del presente bando, in relazione agli specifici progetti di investimento.

2. Le agevolazioni possono essere concesse nelle forme di aiuto trasparente di cui all'articolo 5 del paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) N. 800/2008, ad esclusione degli aiuti concessi sotto forma di contributi in conto interesse, secondo lo schema di cui sotto:

DIMENSIONE D'IMPRESA	PROGETTI DI INVESTIMENTO		PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO	
	Aree in deroga territorio regionale*	Altre aree del territorio regionale	PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE	PROGETTI DI SVILUPPO SPERIMENTALE
			Intero territorio regionale	
Piccole imprese	35%	20%	70%	45%
Medie imprese	25%	10%	60%	35%
Grandi imprese	15%	non agevolabili	50%	25%
* Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale. Aree dell'obiettivo Competitività ammesse alla deroga dell'art. 87.3.c).			I progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, non possono superare, come importo progettuale complessivo, il limite del 20% dell'intero programma di sviluppo produttivo, fermo restando le percentuali massime di cui sopra (art. 6 co1)	

3. Le agevolazioni di cui al presente bando si intendono concesse con la sottoscrizione del Contratto di Sviluppo Locale di cui al successivo art. 13.





4. In tutti i casi in cui la tipologia di aiuto lo consenta, le agevolazioni sono erogate secondo le modalità definite nel contratto di cui all'articolo 13, sulla base di stati di avanzamento della realizzazione dei singoli progetti.

Art. 9

Procedure istruttorie

1. Le funzioni riguardanti la gestione dei contratti di sviluppo locale, ivi comprese quelle relative alla valutazione delle **Istanze di Accesso**, della **Proposta di Massima**, della **Proposta Definitiva**, e la stipula del relativo **Contratto di Sviluppo Locale**, l'erogazione, il controllo ed il monitoraggio dell'agevolazione, sono affidate al Servizio Sviluppo dell'Industria della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo della Regione Abruzzo;
La Regione Abruzzo, attraverso apposita Commissione di Valutazione, istruisce e valuta le **Istanze di Accesso** e le **Proposte di Massima**, partecipa alla negoziazione e istruisce e valuta le **Proposte Definitive** e di cui agli artt. successivi.
Il Servizio potrà avvalersi tramite apposita convenzione in tutto o per determinate attività della società in house della Regione Abruzzo, Abruzzo Sviluppo S.p.A.

Art. 10

Procedura di accesso e negoziazione

1. La procedura si articola nelle seguenti fasi:
 - presentazione della Istanza di Accesso e della Proposta di Massima;
 - presentazione della Proposta Definitiva e negoziazione;
 - sottoscrizione del Contratto di Sviluppo Locale.

Art. 11

Istanza di Accesso e Proposta di Massima

1. Il soggetto proponente che intende richiedere le agevolazioni previste dal presente Bando deve preventivamente inviare apposita istanza di accesso e relativa Proposta di Massima a:

Regione Abruzzo Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, Via Passolanciano 75, 65127 Pescara.

L'Istanza di Accesso e la Proposta di Massima dovranno essere presentate in busta chiusa e trasmesse mediante raccomandata A/R o posta celere, con prova di consegna, a pena di esclusione, dal **15 marzo al 30 aprile** e devono pervenire entro il termine massimo del **15 maggio 2014**; a tal fine farà fede il timbro di protocollo della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo.

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali imputabili a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. Per le candidature inviate a mezzo raccomandata con prova di





consegna, la data di invio è certificata dal timbro apposto in partenza, quella di ricezione è certificata dal timbro apposto dall'ufficio regionale competente.

La busta dovrà riportare l'indicazione esatta del mittente e la seguente dicitura "**PAR FAS Abruzzo 2007-2013 – Linea di azione I.2.1.a – Bando per la concessione di agevolazioni ai contratti di sviluppo locali. Istanza di accesso e Proposta di Massima – AREA DI CRISI** (specificare l'Area di Crisi regionale ai sensi dell'art.2) ”.

L'Istanza di Accesso e la Proposta di Massima, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente, devono essere redatte, a pena di esclusione, secondo gli appositi modelli allegati al presente Bando e disponibili, in formato word, sul sito internet della Regione Abruzzo – sezione avvisi.

La Regione Abruzzo registra le istanze e le Proposte di Massima pervenute in formato cartaceo assegnando a ciascuna di esse un numero di protocollo progressivo secondo l'ordine di ricezione.

Le **Istanze di Accesso** e le **Proposte di Massima** saranno valutate, dalla Commissione di valutazione di cui al successivo art. 15.

2. Le Istanze di Accesso e la Proposta di Massima vengono valutate dalla Commissione di valutazione nel rispetto delle direttive stabilite nel presente bando.

Durante l'esame delle **Istanze di Accesso** e della **Proposte di Massima**, la Commissione di valutazione può, una sola volta, richiedere documentazione ad integrazione di elementi che non sono causa di esclusione (comma successivo), attraverso il Servizio competente, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e *par condicio* dei partecipanti, assegnando al soggetto proponente, a pena di esclusione, il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta, per la presentazione di osservazioni o documenti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Entro 90 giorni dalla presentazione delle **Istanze di Accesso** della **Proposta di Massima** la Commissione alla fine delle valutazioni, predispone e rimette al Servizio competente per l'approvazione, apposita graduatoria di merito, per ogni area di crisi, delle proposte progettuali ammesse, sulla base del punteggio conseguito e l'elenco dei progetti esclusi:

- a) per le **Istanze di Accesso** e le **Proposte di Massima** ammissibili, comunica l'ammissibilità alla **fase negoziale** e presentazione della **Proposta Definitiva** (art. 12);
- b) per le **Istanze di Accesso** e le **Proposte di Massima** non ammissibili comunica i motivi che ostano all'accoglimento della stessa.

3. Sono escluse le Istanze di Accesso e le Proposte di Massima presentate da Società:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'*articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, di cessazione di attività o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nelle quali risulta che, nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci:
 - è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui





all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

- è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

- è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dello Stato o della Comunità Europea;

- c) nelle quali risulta il mancato adempimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nei confronti di INPS, INAIL e qualunque altro istituto previdenziale/assistenziale;
- d) che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (*clausola Deggendorf*);
- e) che, essendo destinatarie di provvedimenti definitivi di revoca per indebita percezione di somme pubbliche, non hanno restituito quanto dovuto;
- f) che non rispettano i termini previsti nel comma 2 del presente articolo per la trasmissione delle integrazioni richieste.

4. La Commissione di valutazione valuta le **Istanze di Accesso** e le **Proposte di Massima** secondo i seguenti parametri valutativi, attribuendo un punteggio complessivo compreso tra 0 e 100 punti:

a) qualità del soggetto proponente	Max punti 30
b) qualità del programma di sviluppo produttivo	Max punti 60
c) coerenza del programma di sviluppo produttivo con gli strumenti e le azioni di politica industriale della Regione Abruzzo.	Max punti 10
Totale	punti 100

a) Qualità del soggetto proponente (Max punti 30)

Criteri di valutazione:

Criterio	Punteggio	
<u>INDICI DI REDDITIVITÀ</u>		
- ROE: Tasso di redditività del capitale proprio (utile d'esercizio/Capitale proprio %)	Maggiore del 5%	punti 5
	Compreso tra 0 e 5 %	punti 3
	Negativo	punti 0
- ROS: Tasso di rendimento sulle vendite (Risultato	Maggiore di zero	punti 5





operativo/Ricavi delle vendite %)	Uguale a zero	punti 3
	Negativo	punti 0
<u>FONTI DI FINANZIAMENTO</u>		
- Indice di autonomia finanziaria (Capitale Proprio/Totale dei Finanziamenti %)	Maggiore o uguale al 50%	punti 10
	Compreso tra il 30% e 50%	punti 5
	Minore al 30%	punti 0
<u>INDICI FINANZIARI</u>		
- Indice di autocopertura delle immobilizzazioni (Capitale Proprio/Immobilizzazioni)	Compreso tra a 0,5 e 1	punti 5
	Minore di 0,5	punti 0
- Indice delle disponibilità correnti - <i>current test ratio</i> (Attivo Circolante/Debiti a breve)	Maggiore o uguale a 1	punti 5
	Minore di 1	punti 0

b) Qualità del programma di sviluppo produttivo (Max punti 60)

Criteri di valutazione:

Criteria	Punteggio	
Adeguatezza del Programma di Sviluppo al raggiungimento degli obiettivi prefissati e sostenibilità economico finanziaria dello stesso	Punti da 0 a 20	
Utilizzo di capannoni industriali dismessi, all'interno dell'Area di Crisi di cui all'art. 2 del bando	Punti 10	
Capacità del programma di sviluppo produttivo di incrementare la base occupazionale e/o di riallocare nell'ambito di processi di ristrutturazione, lavoratori sospesi o con utilizzo di ammortizzatori sociali straordinari	Per ogni persona	Punti 2 fino ad un massimo di punti 30

c) Coerenza del programma di sviluppo produttivo con gli strumenti e le azioni di politica industriale della Regione Abruzzo (Max 10 punti)

Criteri di valutazione:

Criteria	Punteggio	
Adesione del soggetto proponente ad uno dei Poli d'innovazione finanziato dalla regione Abruzzo Attività I.1.2. POR FESR 2007 -2013	Si	punti 5
	No	punti 0
Adesione del soggetto proponente ad una Rete d'impresa con maggioranza di soggetti che abbiano sede operativa in Abruzzo	Si	punti 5
	No	punti 0





Saranno ammesse dalla Commissione di valutazione alla successiva fase che prevede la predisposizione della **Proposta Definitiva**, solo le **Istanze di Accesso** e le **Proposte di Massima** che avranno ottenuto un punteggio complessivo pari o superiore ai **60 punti** e rientranti nella dotazione finanziaria disponibile secondo l'intensità massima concedibile, accertata dalla stessa Commissione.

Art. 12

Proposta Definitiva e Fase Negoziabile

1. La fase negoziale si sviluppa attraverso l'applicazione dei criteri di negoziazione di cui al successivo comma 5. Costituisce allegato tecnico al Contratto di Sviluppo Locale, la Proposta Definitiva aggiornata con le modalità di cui ai successivi commi, e dovrà essere completa della documentazione progettuale e presentata alla **Regione Abruzzo Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, Via Passolanciano 75, 65127 Pescara**, sia in formato cartaceo che in copia elettronica, registrata su adeguato supporto informatico (CD, DVD, o memorie pendrive).

La **Proposta Definitiva** e la documentazione prevista, compreso i supporti informatici, dovranno essere presentate entro 45 giorni dalla comunicazione di ammissibilità della Proposta di massima di cui all'art. 11 del bando.

Decorso tale termine perentorio, senza che la documentazione prevista sia stata presentata, la stessa non è più ricevibile e la relativa istanza di accesso e Proposta di Massima è considerata decaduta. La Proposta definitiva, a pena di inammissibilità, dovrà essere inviata in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura della busta, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, e trasmesse mediante raccomandata A/R o posta celere, con prova di consegna.

La busta dovrà riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione esatta del mittente e la seguente dicitura "**PAR FAS Abruzzo 2007-2013 – Linea di azione I.2.1.a – Bando per la concessione di agevolazioni ai contratti di sviluppo locali. Proposta Definitiva di contratto di sviluppo locale. – AREA DI CRISI** (specificare l'Area di Crisi regionale ai sensi dell'art.2) ”.

La Proposta Definitiva in fase di negoziazione potrà subire una revisione, tra il Soggetto proponente, la Commissione di Valutazione e la eventuale partecipazione diretta del Servizio competente.

2. La **Proposta Definitiva**, sottoscritta dal legale rappresentante del proponente e degli eventuali altri soggetti aderenti, dovrà essere redatta, a pena di esclusione, secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione Abruzzo – sezione Avvisi.

3. Alla **Proposta Definitiva** devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) scheda sintetica, contenente i principali dati e informazioni relativi al soggetto proponente, agli eventuali soggetti aderenti e al complesso dei progetti d'investimento proposti;
- b) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e la configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità





interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;

- c) principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o suo procuratore speciale;
- d) lay-out con evidenza dei macchinari preesistenti e quelli oggetto delle agevolazioni;
- e) documentazione attestante la disponibilità degli immobili oggetto del progetto d'investimento. La predetta disponibilità non può essere attestata da contratti di comodato;
- f) perizia giurata relativa alla conformità urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui alla precedente lettera e), e all'inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e alla necessità di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti;
- g) dettaglio degli investimenti previsti, con allegati i relativi preventivi - corredata dalle specifiche tecniche e dalle relative caratteristiche di funzionamento e suddivisione degli stessi per capitolo di spesa e per articolazione temporale;
- h) dichiarazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 luglio 2007, n. 106 (clausola Deggendorf);
- i) apposita perizia giurata, rilasciata da professionisti iscritti all'albo degli ingegneri, o degli architetti, o dei geometri, o dei dottori agronomi, o dei periti agrari, o dei periti industriali edili, attestante il valore di mercato del suolo e/o dei fabbricati richiesti alle agevolazioni;

4. Entro 45 giorni dal ricevimento della Proposta Definitiva di Contratto di Sviluppo e della documentazione progettuale, la Commissione di Valutazione conclude l'esame sulla base delle indicazioni fornite dal bando e ne dà comunicazione al Servizio competente. Se, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, si rendono necessari chiarimenti e/o integrazioni, il suddetto termine di 45 giorni resta sospeso.

I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti dalla Commissione di Valutazione dovranno pervenire entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, pena la improcedibilità della domanda. La suddetta sospensione del termine è ammessa una sola volta.

A seguito della comunicazione, da parte della Commissione di Valutazione, di cui sopra, viene dato avvio alla fase negoziale che si articolerà in uno o più incontri presso la sede della Regione Abruzzo, su convocazione del Servizio competente, con indicazione della data e dell'ora, a seguito di comunicazione da parte della Commissione di Valutazione, e potrà prevedere anche visite presso l'azienda.

La negoziazione dovrà concludersi entro 60 giorni dalla comunicazione di cui sopra e si svilupperà seguendo la posizione in graduatoria delle Proposte di Massima di cui all'art. 11 del bando. Si procederà, inoltre, all'avvio della negoziazione dei Progetti Definitivi successivi, in graduatoria, non appena chiusa la stessa fase con quelli precedenti, tenuto conto delle risorse residuali disponibili.





5. L'intensità di agevolazione riconoscibile a ciascuna proposta di Contratto di Sviluppo nell'ordine di graduatoria degli ammessi, ai sensi del precedente art. 11, discende dalla attività di negoziazione, applicando i criteri di cui al successivo comma 5, partendo da una base pari al 60% dell'intensità massima concedibile, fino al massimo del 100% dell'intensità massima concedibile.
6. La fase negoziale si baserà nei seguenti criteri di negoziazione:
- a) Validità e fattibilità tecnica, economica e finanziaria;
 - b) Capacità del programma di incrementare o stabilizzare la base occupazionale del soggetto proponente e dei soggetti aderenti;
 - c) Previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate nell'ambito del programma;
 - d) Idoneità del programma a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati;
 - e) Know how specifico posseduto dai soggetti partecipanti e/o dai loro azionisti in relazione all'iniziativa richiesta alle agevolazioni;
 - f) Solidità economico-patrimoniale dei soggetti partecipanti valutata sulla base dei bilanci storici in relazione a trend di fatturato e di marginalità operative, rapporto tra indebitamento e mezzi propri, equilibrio temporale tra impieghi e fonti di copertura, possibilità di far fronte agli impegni finanziari legati alla realizzazione del programma e all'incremento del capitale circolante;
 - g) Canteriabilità dell'iniziativa;
 - h) Situazione attuale e prospettiva del settore di riferimento;
 - i) Idoneità del Programma a realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta ed allargata;
 - j) Capacità del Programma di miglioramento dell'impatto sull'ambiente;
 - k) Capacità del programma di una previsione di risparmio energetico anche attraverso l'utilizzo di energia da fonti alternative o rinnovabili o che migliori l'efficienza energetica dei cicli e dei processi di produzione;
 - l) Capacità del programma di attivare sistemi interni alla Regione Abruzzo di fornitura e sub-fornitura industriale;
 - m) Idoneità del programma al rilancio economico di particolari aree di crisi regionali;
 - n) Capacità e idoneità del programma come soluzione di specifiche crisi aziendali;
 - o) Idoneità e coerenza del programma agli indirizzi della Nuova Programmazione Comunitaria 2014-2020;
 - p) Capacità del programma a definire rapporti di partenariato consolidati e strutturati sia in un'ottica di filiera verticale che di filiera orizzontale;
 - q) Capacità del programma nell'attrarre risorse economiche, finanziarie, tecnologiche, umane e di Know How esterne alla regione Abruzzo;
 - r) Capacità del programma di adattare e stabilizzare le competenze professionali del capitale umano della regione Abruzzo;
 - s) Grado di coinvolgimento del sistema universitario e della ricerca regionale.





La Commissione di valutazione, al termine della negoziazione, riassume in apposito verbale gli esiti della stessa, esprimendo un giudizio sintetico globale ed un giudizio qualitativo breve su ciascuno dei criteri suddetti, formulando la percentuale finale dell'agevolazione come specificato al precedente comma 5, da assegnare al Programma di Sviluppo Locale.

Detto verbale sarà sottoscritto da tutti i partecipanti e dalla ditta Proponente per accettazione.

Entro 20 giorni dalla conclusione della fase negoziale, la Commissione di Valutazione trasmetterà al Servizio competente per l'approvazione il suddetto verbale con allegata la **Proposta Definitiva** come risultante dalla fase di negoziazione.

Art. 13

Sottoscrizione del Contratto di Sviluppo Locale

1. Il Contratto di Sviluppo Locale, con allegato la Proposta Definitiva, entro 30 giorni dalla approvazione di cui sopra, sarà sottoscritto dalla Regione Abruzzo con il Proponente e gli altri soggetti beneficiari, secondo apposito format standard di Contratto di Sviluppo Locale, da approvarsi, con successivo atto, da parte della Giunta Regionale .
2. Il Contratto di Sviluppo Locale nel quale sono indicati impegni ed obblighi, regola le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti nonché di controllo ed ispezione, e quanto altro necessario ai fini della realizzazione dei progetti e degli investimenti previsti nella **Proposta Definitiva**.

Art. 14

Variazioni successive alla sottoscrizione del Contratto di Sviluppo Locale

1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, anche a seguito di rinuncia al beneficio, nonché quelle afferenti il programma di sviluppo oggetto del contratto sottoscritto devono essere preventivamente comunicate dal soggetto proponente e/o dai beneficiari alla Regione Abruzzo con adeguata motivazione.

Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, la Commissione di Valutazione con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di sviluppo e dei singoli progetti che lo compongono e ne dà comunicazione alla Regione Abruzzo. Ove, a seguito delle variazioni intervenute, vengano meno le condizioni e i requisiti di ammissibilità, o sia compromesso l'equilibrio economico finanziario del programma di sviluppo, la Commissione di valutazione propone la revoca del beneficio, previa audizione degli interessati e ne dà comunicazione alla Regione Abruzzo.

2. Variazioni dei singoli investimenti ammessi e indicati nel Contratto di Sviluppo sottoscritto, ivi comprese quelle dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti, non potranno comportare, in nessun caso, aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun progetto.





3. Eventuali economie di risorse, dovute a revoche o variazioni in diminuzione delle spese oggetto dei progetti d'investimento, non potranno in nessun caso determinare aumenti delle agevolazioni concesse in relazione agli altri progetti previsti nello stesso programma di sviluppo.

Art. 15

Commissione di Valutazione. Funzioni e nomina

1. La Regione Abruzzo procede, con Determina Direttoriale, alla nomina di una Commissione di Valutazione preposta all'esame ed alla valutazione dell'**Istanze di Accesso-Proposte di Massima e delle Proposte Definitive**.

La Commissione di valutazione, inoltre, segue l'intera procedura negoziale fino alla definizione del Contratto di Sviluppo Locale e propone al Servizio competente in merito a variazioni, revoche e rinunce.

2. La Commissione di Valutazione sarà composta di un numero adeguato di valutatori, tale da poter rispettare i termini previsti per lo svolgimento delle fasi di istruttoria e valutazione, dotati di competenza in campo tecnologico, economico-finanziario e giuridico amministrativo.

La Commissione di Valutazione sarà composta da dirigenti e funzionari della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo e/o da altri dirigenti della Regione Abruzzo e/o professionisti esterni.

3. La Commissione, per l'esame di progetti particolarmente complessi dal punto di vista tecnico/tecnologico e/o scientifico, potrà avvalersi del supporto di esperti del settore, appositamente individuati, i quali predisporranno un proprio parere che costituirà parte integrante della valutazione della stessa Commissione.

Art. 16

Erogazione delle agevolazioni

1. Le modalità di erogazione delle agevolazioni concesse con il Contratto di Sviluppo Locale vengono stabilite nel contratto medesimo.

2. Le agevolazioni vengono erogate dalla Regione Abruzzo, a fronte di apposita richiesta del beneficiario, per Stati Avanzamento Lavori, sulla base delle spese effettivamente sostenute dall'impresa, che devono essere dimostrate attraverso fatture e/o altri titoli di spesa fiscalmente regolari e quietanzati. Nel caso in cui i soggetti proponenti intendano chiedere la quota di contributo in base a stati di avanzamento, devono dimostrare la effettiva realizzazione di un ammontare di spesa in misura non inferiore al 20 % delle spese ammissibili, e nel rispetto del Regolamento PAR FSC 2007-2013.

Il contributo sarà erogato in misura proporzionale a seguito della verifica e dell'effettività delle spese rendicontate ammissibili.





3. La Commissione di Valutazione effettua le verifiche necessarie ai fini dell'erogabilità dell'agevolazione, anche attraverso sopralluoghi presso l'unità produttiva interessata dal progetto, provvede ad esprimere al Servizio competente parere circa l'erogazione delle singole quote di contributo.

4. Ulteriori quote di contributo sono erogate dalla Regione in misura corrispondente all'entità degli stati di avanzamento approvati non inferiori al 20% del totale della spesa ammessa, dietro presentazione di specifica richiesta e verifiche di cui ai precedenti commi

5. Il saldo del contributo, alla scadenza del programma di sviluppo produttivo nel termine di cui al precedente art. 7, comma 2, è erogato dietro presentazione di apposita richiesta e della rendicontazione finale di spesa del Programma di Sviluppo Produttivo, da produrre, pena la revoca del contributo, entro e non oltre 6 mesi dalla data di conclusione dello stesso programma.

6. La Commissione di Valutazione effettua gli accertamenti e le verifiche necessarie, sulla documentazione presentata a saldo dal beneficiario, redige un verbale sulla realizzazione del programma e sulle spese rendicontabili ammissibili, che trasmette al Servizio competente, che eroga l'ultima quota del contributo, tenendo conto di eventuali rideterminazioni.

7. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni a saldo, tutte le forniture devono risultare pagate e quietanzate per intero, pena l'inammissibilità dell'importo dell'intera fornitura.

8. Al fine di rispettare il principio della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., i pagamenti relativi alle fatture dei progetti finanziati con il presente bando possono essere regolati esclusivamente attraverso bonifico bancario (o postale), ricevuta bancaria o assegno non trasferibile emessi dal beneficiario.

La documentazione relativa al pagamento rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento relativo allo strumento di pagamento bancario prescelto deve essere allegata alla documentazione di rendicontazione, con l'indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa cui il pagamento si riferisce.

9. L'erogazione delle agevolazioni sarà effettuata dalla Regione Abruzzo previa acquisizione, del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contabile) relativo alla regolarità contabile del soggetto concessionario con gli enti assicurativi e previdenziali, e previo adempimento degli obblighi relativi ai controlli antimafia.

10. Ad ogni richiesta di erogazione deve essere allegato:

a) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. redatta dal rappresentante legale della società ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

b) dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti sottoposti ai controlli antimafia (art. 85 D.Lgs 159/2011) ed inerente ai loro familiari conviventi;





- c) dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute, sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti beneficiari e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili (allegare documento di identità del professionista e numero di iscrizione all'albo professionale);
- d) elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese ammissibili, nell'ambito del programma di spesa oggetto del finanziamento, ordinato per singola categoria di spesa ammissibile, secondo la data di emissione delle fatture stesse o del documento probatorio equivalente e numerato progressivamente;
- e) dichiarazioni liberatorie in originale rilasciate in relazione alle fatture di cui al precedente punto;
- e) originali delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti, ordinate come nell'elenco di cui sub d), delle bollette doganali d'importazione nel caso di acquisto di beni provenienti dai Paesi extracomunitari;
- f) elenco dei pagamenti effettuati, ordinato come nell'elenco di cui sub c), contenente i riferimenti ai giustificativi di spesa e con indicazione delle modalità di pagamento;
- g) copia dei bonifici bancari/postali relativi ai pagamenti effettuati di cui sub e) e/o degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti;
- i) gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori che i beni acquistati sono nuovi di fabbrica;
- l) la copia dei contratti relativi alle fatture per pagamenti anticipati in "conto fornitura";
- m) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma congiunta del legale rappresentante e del Presidente del Collegio Sindacale delle imprese beneficiarie, mediante la quale sia attestato, con riferimento alle fatture presentate, le seguenti condizioni:
- che i beni acquistati fanno parte del patrimonio dell'impresa beneficiaria;
 - che per tali fatture non è mai stato riconosciuto ne sarà riconosciuto alcuno sconto ed abbuono ad eccezione di quelli eventualmente indicati in fattura;
 - che gli impianti, i macchinari e le attrezzature acquistate, cui le fatture si riferiscono, sono nuovi di fabbrica;
 - che tutti i documenti allegati in copia alla richiesta di erogazione sono conformi agli originali;
 - di non aver beneficiato, a fronte delle spese rendicontate, di ulteriori contributi o finanziamenti, nazionali o comunitari;
 - che non esistono procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali nei confronti della società e che non sussistono a carico della stessa imputazioni ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- n) per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma congiunta del legale rappresentante e del Presidente del Collegio Sindacale





delle imprese beneficiarie, mediante la quale sia attestato, con riferimento alle spese rendicontate le seguenti condizioni:

- che il costo del personale non dipendente con contratto a progetto riguarda attività svolte presso le strutture della società;
- che i contributi di legge o contrattuali e gli oneri differiti considerati nel calcolo orario corrispondono a quelli previsti dalla normativa vigente e sono stati effettivamente pagati o, limitatamente agli oneri differiti, accantonati per ciascun dipendente e/o lavoratore con contratto a progetto;
- che sono state rispettate tutte le prescrizioni di legge, in particolare quelle in materia fiscale, ambientale e di pari opportunità tra uomini e donne;

o) dichiarazione redatta dal rappresentante legale della società, con documentazione fotografica allegata, di apposizione sull'opera realizzata di apposita targa in cui sia evidenziato che l'opera è stata realizzata con il contributo della Regione Abruzzo a valere sui Fondi FAS 2007/2013,

11. Gli originali dei documenti devono essere tenuti a disposizione dall'impresa beneficiaria per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni della Regione Abruzzo per almeno cinque anni, successivi alla data di ultimazione del progetto.

Su ciascun titolo di spesa presentato deve essere riportata, in modo indelebile, la dicitura: "Contratto di Sviluppo Locale, Area di crisi..... – L.R. Abruzzo n. 40 dell' 8 agosto 2012 - Spesa di euro ... dichiarata per la ... (prima, seconda, ...) erogazione".

12. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva sul territorio della regione Abruzzo, interessata dal programma di sviluppo.

13. Il contributo relativo alle spese realizzate con il sistema della locazione finanziaria viene erogato all'impresa beneficiaria nell'arco di durata del contratto di leasing in ragione delle rate di leasing pagate e quietanzate. Le spese in leasing sostenute nel corso della realizzazione del programma agevolato devono essere rendicontate nell'ambito dei SAL presentati; successivamente al completamento del programma agevolato ed alla consegna dei beni all'impresa beneficiaria, le rendicontazioni devono essere presentate con cadenza annuale facendo riferimento ai canoni pagati nell'arco dell'anno solare precedente.

Art. 17

Monitoraggio, controlli e ispezioni

1. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, a partire dalla data di stipula del contratto, le imprese beneficiarie trasmettono alla Regione Abruzzo, con cadenza semestrale e fino al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione resa dal legale rappresentante o procuratore speciale delle imprese interessate. La predetta dichiarazione, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76, comma 3 del decreto del Presidente della





Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fornisce, in particolare, indicazioni sull'avanzamento del programma e su ulteriori eventuali elementi specificatamente richiesti nel contratto di sviluppo locale sottoscritto. Con riferimento ai programmi di cui al Titolo II ed al Titolo III del presente bando dovranno essere inoltre fornite indicazioni in merito al valore della produzione, ad eventuali beni dismessi ed al livello occupazionale.

La Regione si riserva di effettuare verifiche e controlli in loco conformemente al Regolamento PAR FSC 2007-2013.

Art. 18

Tutela della privacy

1. Il Codice in materia di protezione dei dati personali – D.lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Tale trattamento in ossequio alla predetta normativa sarà ispirato ai Principi di correttezza, liceità e trasparenza.

I dati personali forniti alla Regione Abruzzo sono oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Bando e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Bando e per tutte le conseguenti attività. I dati personali sono trattati dalla Regione Abruzzo per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione Abruzzo debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti è in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti.

Ai soggetti che candidano una proposta progettuale ai benefici di cui al presente Bando spettano i diritti di cui all'art. 7 del Codice.

L'unità organizzativa titolare del procedimento è la **Regione Abruzzo, Direzione Sviluppo Economico e del Turismo – Servizio Sviluppo dell'Industria – Via Passolanciano, 75, 65127 Pescara;**

Responsabile del Trattamento e **Responsabile del Procedimento** è il Dirigente del Servizio Sviluppo dell'Industria, Dott. Ing. Nicola Commito, tel. 085 7672301.

Art. 19

Clausola Deggendorf

Gli aiuti previsti dal presente Bando non possono essere concessi a imprese che abbiano ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

La Regione Abruzzo, pertanto, attenendosi a quanto disposto dall'art. 1, comma 1223 della legge 27/12/2006 n. 296 come ad oggi regolamentato dal relativo DPCM, del 23 maggio 2007, (in GURI serie generale n. 160 del 12/7/2007), in applicazione della giurisprudenza Deggendorf, richiede, in occasione della presentazione della **Istanza di Accesso e Proposta di Massima** e al momento della stipula del **Contratto di Sviluppo Locale**, la sottoscrizione della dichiarazione ivi prevista.





Art. 20

Informazione e pubblicità

- 1.** Ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell'ambito del PAR FAS Abruzzo 2007-2013 – Linea di Azione I.2.1.a.
Nello specifico è responsabilità del beneficiario del cofinanziamento dichiarare, nelle attività di comunicazione e in tutti i documenti prodotti per informare sul progetto, che lo stesso è stato cofinanziato dal Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate.
- 2.** La Regione potrà chiedere al beneficiario di fornire alla stessa, in fase di realizzazione, una descrizione sintetica degli obiettivi e dei risultati conseguiti e, a progetto concluso, una descrizione dei risultati raggiunti con il progetto. Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione.
- 3.** Il beneficiario, se necessario, si renderà altresì disponibile a collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito agli interventi attuativi del Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate.





TITOLO II

**Progetti relativi ad investimenti nelle aree di cui
all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)**

Art. 21

Soggetti Beneficiari, aree territoriali e progetti ammissibili

1. Nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 5, le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse a grandi imprese, piccole e medie imprese che realizzano progetti d'investimento che non riguardino le attività economiche di cui al precedente articolo 7, comma 3.
2. I progetti di cui al comma 1 dell'art. 7 devono essere realizzati nelle aree del territorio regionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo, 3 lettera c) del TFUE e previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007 – 2013.
3. Le agevolazioni relative ai progetti di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di progetti d'investimento volti ai seguenti obiettivi di sviluppo:
 - a) realizzazione di nuove unità produttive;
 - b) ampliamento di unità produttive esistenti;
 - c) diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
 - d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.
4. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione.
5. Gli aiuti di cui al Titolo II del presente Bando sono concessi ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (CE) N. 800/2008

Art. 22

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione dell'Istanza di Accesso e relativa Proposta di Massima; esse debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni, e nel rispetto del Regolamento PAR FSC 2007-2013.

Dette spese riguardano:

- a) suolo aziendale e sue sistemazioni; le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile del progetto;





- b) opere murarie e assimilate. Per quanto riguarda i programmi di sviluppo produttivo le spese relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 20% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto d'investimento.
Ai fini dell'ammissibilità della spesa per uffici, vengono considerate congrue le superfici massime di 25 mq per addetto;
- c) infrastrutture specifiche aziendali; (percentuale massima di ammissibilità è del 40%)
- d) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica e non di semplice sostituzione di quelli già esistenti. Sono altresì compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni; per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto; (percentuale massima di ammissibilità è del 80%)
- e) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal progetto; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 15% dell'investimento complessivo ammissibile.

2. I costi ammissibili si intendono al netto di Iva, bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio.

3. Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento (CE) N. 800/2008 e ove compatibili con la legislazione europea in materia di ammissibilità delle spese alla partecipazione dei fondi strutturali.

Ai fini dell'ammissibilità dell'acquisto in leasing di macchinari, impianti e attrezzature, il relativo contratto deve prevedere, alla sua scadenza, l'obbligo di riscatto dei beni. Per quanto riguarda l'acquisizione in leasing di terreni e fabbricati, il relativo contratto deve prevedere il proseguimento della locazione per almeno cinque anni a decorrere dalla data prevista di ultimazione del programma di investimento.

4. Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a consulenze, ai sensi e nei limiti dell'articolo 26 del Regolamento (CE) N. 800/2008.

Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 5% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento.

5. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.





Art. 23

Forma e intensità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni possono essere concesse nelle forme di aiuto trasparente di cui all'articolo 5 del paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) N. 800/2008, ad esclusione degli aiuti concessi sotto forma di contributi in conto interesse.

2. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzate/rivalutate al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet all'indirizzo seguente:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

3. Le intensità massime delle agevolazioni concedibili per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, sono quelle previste, per dimensione di impresa beneficiaria, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007–2013.

4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile. L'attività economica deve essere mantenuta nella regione Abruzzo per il periodo minimo previsto.

Art. 24

Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d'investimento di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo "de minimis" secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, pubblicato nella G.U.U.E. L. 379 del 28 dicembre 2006, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento (CE) N. 800/2008.





Art. 25 Revoche

1. Costituiscono condizioni di revoca delle agevolazioni, in tutto o in parte secondo quanto previsto nel Contratto di Sviluppo Locale sottoscritto:

- a) la cessazione definitiva dell'attività per la quale siano state concesse le agevolazioni o la messa in liquidazione o l'ammissione a procedure concorsuali dell'impresa beneficiaria;
- b) la mancata conclusione entro il termine stabilito del progetto degli investimenti ammesso alle agevolazioni, salvo proroghe, complessivamente di durata massima non superiore a 12 mesi, che potranno essere preventivamente concesse dalla Regione Abruzzo sulla base di richiesta motivata da parte dell'impresa;
- c) una riduzione del progetto degli investimenti a seguito della quale il residuale programma di sviluppo risulti non più organico e funzionale;
- d) il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati nei limiti e con le tolleranze stabiliti dal Contratto di Sviluppo Locale;
- e) il mancato rispetto degli obblighi di assunzione occupazionale di cui ai criteri di valutazione all'art. 11, e in generale il mancato rispetto di quanto dichiarato dal proponente in sede di attribuzione di punteggio;
- f) il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel progetto degli investimenti, senza la preventiva autorizzazione della Regione Abruzzo, di beni mobili e diritti aziendali, ovvero beni immobili ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento degli investimenti;
- g) l'alienazione dell'azienda o di parte di essa ovvero il trasferimento dell'attività produttiva in un ambito territoriale al di fuori della regione Abruzzo prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento degli investimenti;
- h) il caso in cui l'impresa beneficiaria non consenta i controlli della Regione Abruzzo circa l'andamento dell'attività aziendale e la progressiva realizzazione del programma degli investimenti e del programma occupazionale, la misurazione dei risultati ottenuti e la verifica sull'assolvimento degli obblighi connessi alla concessione delle agevolazioni;
- i) il mancato rispetto della normativa in materia edilizia, urbanistica ed ambientale;
- j) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro;
- k) la resa, da parte dell'impresa beneficiaria, in qualunque fase del procedimento, di dichiarazioni mendaci o l'esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- l) ogni altra eventuale causa di revoca prevista dal Contratto di Sviluppo Locale sottoscritto;
- m) in caso di mancato rispetto di divieti di cumulo di cui al precedente articolo.

Con il Contratto di Sviluppo Locale sono altresì disciplinate le modalità di recupero delle agevolazioni revocate e le relative sanzioni amministrative nel rispetto dei principi sanciti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.





TITOLO III

Progetti relativi ad investimenti in aree diverse da quelle di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)

Art. 26

Soggetti beneficiari, aree territoriali e progetti ammissibili

1. Nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 5, le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse a piccole e medie imprese che realizzano progetti d'investimento che non riguardino le attività economiche di cui all'articolo 7, comma 3.
2. I progetti di cui al comma 1 dell'art. 7 devono essere realizzati nelle aree del territorio regionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo, 3 lettera c) del TFUE previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007–2013.
3. Le agevolazioni relative ai progetti di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di progetti d'investimento volti:
 - a) alla realizzazione di nuove unità produttive;
 - b) all'ampliamento di unità produttive esistenti;
 - c) alla diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
 - d) ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.
4. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione.
5. Gli aiuti di cui al Titolo III del presente Bando sono concessi ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (CE) N. 800/2008

Art. 27

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili, sostenute successivamente alla data di presentazione dell'Istanza di Accesso, esse debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e nel rispetto del Regolamento PAR FSC 2007-2013 nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni.

Dette spese riguardano:

- a) suolo aziendale e sue sistemazioni; le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile del progetto;





- b) opere murarie e assimilate. Per quanto riguarda i programmi di sviluppo produttivo le spese relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 20% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto d'investimento.
Ai fini dell'ammissibilità della spesa per uffici, vengono considerate congrue le superfici massime di 25 mq per addetto;
- c) infrastrutture specifiche aziendali; (percentuale massima di ammissibilità è del 40%)
- d) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica e non di semplice sostituzione di quelli già esistenti. Sono altresì compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni; per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto; (percentuale massima di ammissibilità è del 80%)
- e) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal progetto; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 15% dell'investimento complessivo ammissibile.

2. I costi ammissibili si intendono al netto di Iva, bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio.

3. Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento (CE) N. 800/2008e ove compatibili con la legislazione europea in materia di ammissibilità delle spese alla partecipazione dei fondi strutturali.

Ai fini dell'ammissibilità dell'acquisto in leasing di macchinari, impianti e attrezzature, il relativo contratto deve prevedere, alla sua scadenza, l'obbligo di riscatto dei beni. Per quanto riguarda l'acquisizione in leasing di terreni e fabbricati, il relativo contratto deve prevedere il proseguimento della locazione per almeno cinque anni a decorrere dalla data prevista di ultimazione del programma di investimento.

4. Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a consulenze, ai sensi e nei limiti dell'articolo 26 del Regolamento (CE) N. 800/2008.

Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 5% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento.

5. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.





Art. 28

Forma ed intensità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni possono essere concesse nelle forme di aiuto trasparente di cui all'articolo 5 del paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) N. 800/2008, ad esclusione degli aiuti concessi sotto forma di contributi in conto interesse.

2. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzate/rivalutate al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet all'indirizzo seguente:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

3. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile. L'attività economica deve essere mantenuta nella regione Abruzzo per il periodo minimo previsto.

Art. 29

Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d'investimento di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo "de minimis" secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, pubblicato nella G.U.U.E. L. 379 del 28 dicembre 2006, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento (CE) N. 800/2008.

Art. 30

Revoche

Relativamente alle revoche, alle modalità di recupero delle agevolazioni revocate e alle eventuali sanzioni amministrative, si applica quanto previsto all'articolo 25.





TITOLO IV
Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
Regolamento (CE) N. 800/2008 SEZIONE 7

Art. 31
Soggetti beneficiari, aree territoriali e progetti ammissibili

1. Le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse a grandi imprese e piccole e medie imprese che realizzano progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che non riguardino le attività economiche di cui all'articolo 7, comma 3 nei limiti di cui al precedente art. 6 comma 1.
2. Le agevolazioni relative ai progetti di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di progetti di sviluppo sperimentale che possono prevedere anche attività di ricerca industriale. In ogni caso, la parte di sviluppo sperimentale deve essere, in termini di costi agevolabili, prevalente rispetto a quella di ricerca industriale.
3. Ai fini del presente bando si intende per:
 - a) "ricerca industriale": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b);
 - b) "sviluppo sperimentale": acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione,





servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

4. Gli aiuti di cui al Titolo IV del presente Bando sono concessi ai sensi degli artt. 30 e 31 del Regolamento (CE) N. 800/2008

Art.32

Spese ammissibili e costi agevolabili

1. Con riferimento alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono agevolabili i costi, nella misura congrua e pertinente, nelle percentuali massime sotto riportate a pena di esclusione dal Bando, riguardanti:

- a) il personale, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito alle attività del progetto di ricerca e sviluppo, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali. Per questa tipologia di spesa è prevista una percentuale massima del 60% dell'importo complessivo del progetto di ricerca e sviluppo sperimentale;
- b) gli strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;
- c) i servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attività del progetto, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato. Per questa tipologia di spesa è prevista una percentuale massima nella misura del 40% dell'importo complessivo del progetto di ricerca e sviluppo sperimentale;
- d) le spese generali imputabili al progetto di ricerca e sviluppo, legate al personale, da determinare forfaitariamente in misura non superiore al 30% rapportate alla percentuale massima del precedente punto a);
- e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. Per questa tipologia di spesa è prevista una percentuale massima nella misura del 30% del progetto di ricerca e sviluppo sperimentale.

Art. 33

Forma ed intensità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni possono essere concesse nelle forme di aiuto trasparente di cui all'articolo 5 del paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) N. 800/2008, ad esclusione degli aiuti concessi sotto forma di contributi in conto interesse.

2. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto ai costi agevolabili calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili. I costi agevolabili e gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati/rivalutati al momento della concessione. Il tasso di interesse da





applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet all'indirizzo seguente:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

3. L'intensità di aiuto, calcolata in equivalente sovvenzione lordo in base ai costi agevolabili, non può superare:

- a) il 50% per i costi agevolabili relativi alla ricerca industriale;
- b) il 25% per i costi agevolabili relativi allo sviluppo sperimentale.

L'intensità di aiuto deve essere stabilita per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione, in misura corrispondente alle attività svolte e documentate dai singoli partecipanti.

4. Le intensità di cui al precedente comma 3 sono maggiorate fino a 10 punti percentuali per le medie imprese e fino a 20 punti percentuali per le piccole imprese.

Art. 34

Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d'investimento di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo "de minimis" secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, pubblicato nella G.U.U.E. L. 379 del 28 dicembre 2006, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento (CE) N. 800/2008.

Art. 35

Revoche

Relativamente alle revoche, alle modalità di recupero delle agevolazioni revocate e alle eventuali sanzioni amministrative, si applica quanto previsto all'articolo 25.

Art. 36

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si applicano le disposizioni contenute nella normativa vigente a livello comunitario, nazionale e regionale nonché a quanto contenuto nel Programma Attuativo Regionale delle risorse FAS Abruzzo 2007-2013.

L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. Per il predetto caso i soggetti proponenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.





Allegati:

Allegato n. 1 – Istanza di accesso al Contratto di Sviluppo Locale

Allegato n. 2 – Proposta di Massima del Contratto di Sviluppo Locale

Allegato n. 3 – Proposta Definitiva del Contratto di Sviluppo Locale

Allegato n.4 – Elenco delle attività ammissibili sezioni H ed N Codice ATECO

Allegato n. 5 – Schema di Contratto di Sviluppo Locale

(L' Allegato n. 5 sarà reso disponibile in tempo utile per la stipula del Contratto di Sviluppo Locale)

**L'Avviso in formato pdf e gli Allegati in formato word possono essere reperiti sul sito:
www.regione.abruzzo.it - Sezione Avvisi**

**Direzione Sviluppo Economico e del Turismo
Via Passolanciano, 75
65127 Pescara**

Per la richiesta di informazioni contattare i seguenti recapiti:

**E-mail: servizio.industria@regione.abruzzo.it
servizio.industria@pec.regione.abruzzo.it**

**Nicola Commito - Tel. 085 7672301
Dirigente del Servizio**

**Adriano Marzola – Tel. 085 7672307
Responsabile Ufficio**

